


9

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL GIUDICE DI PACE DI PARMA

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa da:



difesi dall'avv. G. Franchi

N. 2317/06 SENT.  
N. 5926/04 R.G.  
N. 9623/06 CRON.  
N. 590/06 REP.

G. DI P.

DR. Netta

ATTORI

Contro

I Viaggi del Ventaglio  
difesa dall'avv. V. Cagna

nonché Contro

CONVENUTA

OGGETTO:

Columbus Organizzazione Viaggi  
difesa dall'avv. S. Santi e dall'avv. V. Cagna

CONVENUTA

Con la chiamata in causa di

AIR ONE  
difesa dall'avv. L.M. Listanti

TERZO CHIAMATO

Oggetto: risarcimento dei danni

Causa posta in decisione all'udienza del 22.6.2006 sulla base delle seguenti conclusioni:

Per gli attori:

Piaccia al Giudice di Pace di Pace adito dichiarare tenute e condannare I Viaggi del Ventaglio e la Columbus Organizzazione Viaggi secondo le rispettive responsabilità al risarcimento di tutti i danni subiti a causa dei fatti di cui alle premesse dell'atto di citazione, danni tutti, non potendo gli stessi essere determinati nel loro preciso ammontare, da quantificarsi a norma dell'art. 1226 c. c. oltre gli interessi legali entro limiti della competenza dell'adito Giudice In subordine ridurre a norma dell'art.1464 c.c. il prezzo pagato e di conseguenza dichiarare tenute e condannare le convenute alla restituzione di E. 28,00 a favore di ciascun partecipante. In ogni caso con il favore delle spese, diritti ed onorari di giudizio e maggiorazioni di legge

Per la convenuta I Viaggi del Ventaglio:

"Alla luce di tutte le argomentazioni, deduzioni e eccezioni sopra descritte nessuna responsabilità è ragionevolmente addebitabile a Viaggi del Ventaglio. La scrivente difesa insiste pertanto sull'integrale rigetto delle domande attoree con esclusione di qualsiasi condanna a carico dell'odierna esponente a titolo di restituzione e/o risarcimento del danno patrimoniale e/o non patrimoniale chiedendo la condanna dell'attore alla rifusione delle proprie spese di lite"

Per la convenuta Columbus:

"Alla luce di tutte le argomentazioni, deduzioni e eccezioni sopra descritte nessuna responsabilità è ragionevolmente addebitabile a Columbus per i fatti di cui è causa. La scrivente difesa insiste pertanto sull'integrale rigetto delle domande attoree con esclusione di qualsiasi condanna a carico dell'odierna esponente a titolo di restituzione e/o risarcimento del danno patrimoniale e/o non patrimoniale chiedendo la condanna dell'attore alla rifusione delle proprie spese di lite"

Per la terza chiamata Aire One:

"Si chiede a) con riguardo alla domanda di garanzia formulata da Columbus Organizzazione

28 AUG. 2006

MARCA DA BOLLO

Ministero dell'Economia e delle Finanze

€ 0,77

00017855 0000206A W01D8004  
00017645 27/01/2006 10:11:04  
0001-00010 DEAD6DC804668511

0 1 05 000378 733 2

00021618 00005580 W01D0001  
00027663 11/07/2006 16:22:01  
0001-00010 C08C23AEC37CEBF87

0 1 05 221927 126 9

Ministero dell'Economia e delle Finanze

€ 0,77

MARCA DA BOLLO



o di diversi soggetti passivi processuali i quali ultimi determinano una solidarietà passiva o una rivalsa mentre l'importo da corrispondere all'attore rimane immutato, ossia quello azionato. Ne consegue che essendo diversi gli attori che propongono la domanda non ricorre il cumulo di cui all'art-10 c. 2 cpc ma litisconsorzio facoltativo ex art 103 cpc onde la competenza si determina in base al valore di ogni singola domanda (Cass. Civ. 4711 25.8 1982) Avendo ogni attore limitato la domanda nell'ambito della competenza per valore del giudice adito o, in subordine, a massimi E. 1100,00, sussiste la competenza a decidere di questo Giudice ex art 7 c. 1 cpc

b) Eccezione di carenza di legittimazione passiva

Detta eccezione sollevata dalle convenute si fonda, quanto a I Viaggi del Ventaglio, sull'assunto che nessuno dei pacchetti viaggio acquistati dagli attori è stato organizzato da detta società ma dalla Columbus Organizzazione Viaggi. Aggiunge poi detta esponente che, benché I Viaggi del Ventaglio appartenga con Columbus Organizzazione Viaggi allo stesso gruppo, costituirebbe un distinto soggetto giuridico.

Sul punto rileva chi giudica che è documentalmente provato (doc.4 attore) che fu il Ventaglio a stipulare il contratto per detto viaggio giacché ringraziava "per la preferenza e la fiducia accordatoci..." offrendo a detti clienti " un buono sconto del valore di euro 50,00 per adulto pagante da utilizzare..." ( lettera del 13 9.2004 depositata dagli attori). Pertanto detta società I Viaggi del Ventaglio è tutt'altro che estranea a detti pacchetti di viaggio acquistati ma è parte contraente nel contratto di viaggio turistico *de quo*. Ciò con l'effetto che ne risponde, allorché affida i servizi a terzi, per i casi di danni causati ai viaggiatori, della mancata prestazione o cattiva esecuzione della prestazione salvo forza maggiore. L'eccezione è pertanto infondata e viene respinta.

Quanto all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da Columbus Organizzazione Viaggi formulata esclusivamente nelle conclusioni della comparsa di risposta con il semplice richiamo all'art. 17 D.Lgs 111/95 senza specifica motivazione ed argomentazione, il che pone forti dubbi di inammissibilità dell'eccezione in parola, osserva chi giudica che detta società non ha mai contestato, ammettendolo il che è documentale ( lettera del 6 agosto 2004 della Columbus Viaggi depositata da tale parte), di essere stata organizzatrice di detto viaggio onde è parte necessaria nel giudizio quale convenuta. L'art 14 del D-Lgs 111/095 infatti nel disporre che l'organizzatore del viaggio è tenuto, salvo rivalsa verso i prestatori del servizio, a risarcire i danni al consumatore ne sancisce in modo inequivocabile ed ineludibile la sua legittimazione passiva. L'assunto, di detta convenuta, della carenza di responsabilità dell'organizzatrice ex art. 17 D.Lgs 111/95 è circostanza di merito, da provare nel corso del giudizio da parte di detta parte, il che implica la necessaria partecipazione al giudizio dell'organizzatore del viaggio ai fini dell'esercizio del diritto di rivalsa. Va, al riguardo, chiarito che la *ratio* del D.Lgs 111/95 è quello di rafforzare la posizione del

consumatore-utente quale parte più debole rispetto alle organizzatrici di viaggi turistici. Detta tutela del consumatore viene attuata riconoscendogli *ex lege* il diritto a chiedere il risarcimento dei danni direttamente all'organizzatore del viaggio anche laddove detto organizzatore si sia avvalsa di altri prestatori di servizio (art.14 D.Lgs 111/95) senza quindi dover rincorrere questo o quel terzo che ha eseguito il servizio. Ciò salvo rivalsa dell'organizzatore del viaggio verso il terzo eventualmente responsabile.

Ne consegue che detta eccezione è infondata e viene respinta. Pertanto I Viaggi del Ventaglio e Columbus Organizzazione Viaggi sono legittimamente convenute in giudizio quali organizzatrici, c.d. tour operator, del viaggio turistico *de quo*

c)eccezione di incapacità a testimoniare di [redacted] sollevata dalle convenute per interesse in causa giacché la predetta ha dichiarato di aver partecipato a detto viaggio. Sul punto questo Giudicante evidenzia, al di là dall' incompleta e carente redazione del verbale di udienza dell'11.5.2006, che detta teste ebbe a dichiarare, il che non fu verbalizzato per mero errore, di non voler chiedere alcun risarcimento di danni per detta vacanza rovinata il che implica implicita rinuncia all'azione e comporta insussistenza di ogni interesse giuridico all'azione per mancanza dei requisiti di attualità e concretezza di interesse in causa richiesti dall' art 246 cpc. Detta eccezione è pertanto infondata e viene respinta pur, stante l'evidenziata incompleta redazione del verbale, non ritenendo chi giudica di poter utilizzabile tale testimonianza quale prova ai fini del decidere.

Venendo al merito della causa rileva chi giudica che dall'istruttoria è emerso che il viaggio di trasferimento aereo da Parma a Ibiza subì ritardo giacché le condizioni meteorologiche ossia il forte vento non consentì il regolare decollo dell'aereo onde parte dei passeggeri furono trasferiti in pullman da Parma a Brescia ove ivi raggiunti dal resto dei passeggeri colà condotti in aereo proseguirono per Ibiza giungendovi con varie ore di ritardo. Al riguardo il [redacted], comandante dell'aereo che curò detto trasporto per la società Air One ha dichiarato: "prima di partire c'era stato un cambiamento di direzione e dell'intensità del vento da sud ovest anziché da est cioè avevamo il vento alle spalle dell'aereo anziché di traverso con intensità elevata pari a 15-25 di raffica pari a 45 Km/h onde stante l'impossibilità di decollo in quelle condizioni di carico ho chiesto a 50 passeggeri di scendere per alleggerire l'aereo e proseguire in pullman per Brescia il che è avvenuto" Detto teste poi dopo aver chiarito che "l'orario

aeronautico differisce di due ore rispetto all'orario in vigore" ha confermato il capitolo 6 della memoria dell'11.1.2006 del terzo chiamato affermando pertanto che l'aeromobile è decollato da Parma alle ore 14,00 GTM ed è atterrato a Brescia alle ore 14,30 GTM precisando poi, rispondendo al capitolo 7, che detto velivolo "è giunto a Ibiza alle ore 18,55 GMT" (corrispondenti quindi alle ore 20,55) e che "doveva partire da Parma alle ore 11,45" e "doveva arrivare ad Ibiza alle ore 14,00 circa GMT".

Vi è stato pertanto un ritardo all'arrivo a Ibiza di circa 4 ore e 55 minuti

Ciò posto va, ad integrazione di quanto già in precedenza evidenziato, chiarito che la materia in oggetto è disciplinata dal D.Lgs 111/95 che all'art 14 c.2 dispone che l'organizzatore che si avvale di altri prestatori di servizi e tenuto a risarcire i danni al consumatore, salvo diritto di rivalsa mentre gli art. 15 e 16 riconoscono la responsabilità dell'organizzatore in ordine alla mancata esecuzione del contratto e l'art 17 esonera l'organizzatore da ogni responsabilità laddove la mancata od inesatta esecuzione del contratto sia imputabile al fatto del terzo a carattere imprevedibile o inevitabile ovvero a caso fortuito o forza maggiore. Stante detto quadro normativo va rilevato che nella fattispecie per cui è causa, in cui il *tour operator* si è avvalso, per il trasporto, del terzo Air One, vi è stato, all'atto della partenza aerea da Parma un forte vento che rappresenta indubbiamente un fattore estraneo al trasporto e dovrebbe costituire di per sé causa di forza maggiore il che dovrebbe portare ad escludere ogni responsabilità allorché si dimostri di non essere riusciti ad impedire l'evento nonostante l'adozione di ogni misura idonea a garantire la puntuale esecuzione del trasporto. Tuttavia rileva questo Giudicante che, nella fattispecie per cui è causa, è stata fornita prova limitatamente all'esistente del vento ma non è stato provato alcunché ad esimente da responsabilità in ordine all'adozione di misure protettive atte a garantire il regolare adempimento. Infatti l'obbligato per liberarsi dalla presunzione di colpa esistente a suo carico deve dimostrare di aver adempiuto al dovere di impedire che, dall'esercizio dell'attività medesima, svolta con la diligenza del buon padre di famiglia, avendo adottato tutte le misure protettive, non possa essergli addebitata qualsiasi inadempimento il che importa il presupposto di un trasporto sotto ogni aspetto regolare e normale. Ma vi è di più: l'aereo è ugualmente partito seppure alleggerito di parte dei passeggeri 50 dei quali sono stati trasferiti da Parma a Brescia con pullman. La partenza dell'aereo da

*Ma*

Parma è avvenuta in ritardo alle ore 14,00 anziché alle ore 11,45 (ore aeronautiche), come previsto, (teste ██████████) quindi con oltre due ore di ritardo. Detto aereo, dopo la sosta a Brescia è giunto a Ibiza alle ore 18,55GTM anziché alle ore 14 circa GTM (teste ██████████) con un ritardo di circa 4 ore e 55 minuti. Ed ha inciso nel creare detto ritardo la mancanza di servizio sostitutivo di emergenza quale la disponibilità di pullman che sono stati fatti arrivare a Parma da Brescia. Tutto ciò si rivela incompatibile con la diligente e puntuale esecuzione del trasporto. La mancata predisposizione, in detta contingenza, tenuto conto altresì che le condizioni negative atmosferiche del forte vento erano circoscritte *in loco* all'area di Parma e consentivano, alleggerendo l'aereo, il decollo, di un adeguato servizio di trasporto alternativo efficiente e rapido, costituisce espressione, secondo il libero convincimento di chi giudica, di carenza organizzativa L'organizzatrice del viaggio, "chiamata dal relativo ufficio di coordinamento I Viaggi del Ventaglio" si è premurata solo di "dare assistenza", all'aeroporto di Brescia ai passeggeri (teste ██████████) e non risulta che si sia curata di trovare una rapida soluzione al problema atta ad evitare ritardo e disagi ai viaggiatori. Ed è proprio detta carenza organizzativa che comporta l'assenza di ogni misura idonea a garantire la puntuale esecuzione del trasporto che fa nascere la responsabilità, quale pregiudizio non patrimoniale, da inadempienza contrattuale delle convenute organizzatrici del viaggio che non hanno predisposto adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio (già da ritenersi iniziato con il fatto che detti passeggeri, saliti a Parma sull'aereo, siano stati poi fatti ivi scendere dal detto aereo dal comandante) in violazione dell'art 12 del succitato d.Lgs. che, dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi non può essere effettuata, pone a carico dell'organizzatore l'obbligo di predisporre adeguate soluzioni alternative. Ne consegue che dette organizzatrici sono congiuntamente e parimenti responsabili per detta inadempienza in forza dell'art.16 del citato D.Lgs. e sono tenute e condannate a risarcire agli attori-consumatori ex art 14 del D-Lgs 111/95 il danno richiesto dai predetti e conseguente al ritardo del viaggio e disagi sofferti. Detto danno, non patrimoniale, è risarcibile in base al disposto normativo di cui all'art 2059 c.c. per espressa previsione e richiamo della legge sulla tutela del consumatore ed in particolare in base all'art. 16 d.Lgs 111 del 1995 (Tribunale di Verbania 23.4.2002). Essendo poi detto fatto dannoso



imputabile ad entrambe le convenute le stesse sono obbligate in solido a detto risarcimento ex art 2055 c.c. naturalmente salvo regresso nella misura del 50% stante la pari colpa. Non ricorre poi, essendovi stata tale carenza organizzativa, l'esimente da responsabilità di cui all'art.17 del D-Lgs 111/95 non sussistendo forza maggiore e fatto del terzo inevitabile

Venendo alla liquidazione di detti danni chi giudica rileva che detti danni non patrimoniali sono insiti nei disagi sopportati dagli attori a causa del ritardo essendo l'aereo partito alle ore 14,00 GTM anzichè alle ore 11,45 ed essendo detto aereo giunto a Ibiza alle ore 18,55 GMT (ore 20,55) mentre doveva ivi pervenire alle ore 14,00 GTM circa. Detto ritardo ha poi determinato la perdita della possibilità di godere, da parte degli attori, di alcune ore di svago in detta isola. Detto danno viene quantificato, con valutazione necessariamente equitativa, in E. 200,00 per ogni attore tenuto conto della durata limitata del ritardo ad alcune ore e quindi del lieve disagio subito. Tale importo aggiornato alla data della decisione va maggiorato, in caso di ritardo nel pagamento, degli interessi legali dalla decisione al saldo. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come precisato in dispositivo

Quanto alla domanda formulata dalla convenuta di manleva che è da considerare in sostanza assorbente della rivalsa espressamente prevista per l'organizzatore del viaggio verso gli altri prestatori di servizio di cui si avvale ai sensi dell'art 14 del D. Lgs 111/95, è convincimento di chi giudica che anche il vettore abbia concorso, in violazione dell'art.1218 c.c. non eseguendo correttamente la prestazione per la quale si era impegnato verso le committenti convenute, nel causare il danno *de quo* omettendo, per quanto anche di sua competenza, di adottare ogni misura organizzativa sostitutiva idonea atta a garantire la regolare effettuazione del servizio di trasporto nei tempi programmati. Pertanto, stante, per il danno risarcito al consumatore da parte dell'organizzatore del viaggio, il diritto di rivalsa verso il terzo che ha eseguito il servizio espressamente riconosciuto all'organizzatore del viaggio in forza dell'art.14 del D.Lgs 111/95, ne deriva che il terzo chiamato Air One viene condannato, tenuto conto del pari grado di responsabilità sussistendo identica inadempienza, a rimborsare alle convenute il 50% del suddetto importo di E.200,00 ossia E. 100,00 per ogni consumatore -attore risarcito dalle convenute oltre il 50% degli interessi legali eventualmente corrisposti dalle predette agli

